SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 ottobre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020.

Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. (20A05307)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2020.

Nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, che stabilisce, tra l'altro, che il Presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del Presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, modificato, da ultimo, dall'art. 117, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base al quale «Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, con il quale il prof. Angelo Marcello Cardani è stato nominato, per la durata di sette anni, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti il *curriculum* del dott. Giacomo Lasorella, dal quale risulta che lo stesso è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, alle esperienze maturate nonché dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Considerato che all'atto dell'insediamento del Presidente devono ricorrere le condizioni prescritte dal citato art. 2, comma 8, della richiamata legge n. 481 del 1995;

Visto che nella riunione del Consiglio del ministri del 7 agosto 2020 è stata resa l'informativa sulla nomina a Presidente dell'AGCOM del dott. Giacomo Lasorella e l'intesa del Ministero dello sviluppo economico resa nella medesima riunione;

Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni parlamentari resi in data 9 settembre 2020;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Lasorella è nominato, per la durata di sette anni, Presidente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2201

20A05350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2020.

Nomina dei componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, concernente le disposizioni per la composizione e la procedura di nomina degli organi dell'Autorità secondo il quale «... Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni, o di impedimento di un commissario, la Ca-

mera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 249 del 1997, in base al quale ai componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, in ordine alla durata settennale del mandato;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, modificato, da ultimo, dall'art. 117, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base al quale «Il presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, con il quale sono stati nominati, per la durata di sette anni, il prof. Antonio Preto, il dott Francesco Posteraro, il prof. Maurizio Décina e il dott. Antonio Martusciello in qualità di componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2017, con il quale il prof. Mauro Morcellini è stato nominato componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sostituzione del prof. Antonio Preto, deceduto;

Considerato che l'assemblea del Senato della Repubblica, in data 14 luglio 2020, ha proceduto alla elezione della dott.ssa Laura Aria e della prof.ssa Elisa Giomi in qualità di commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che l'Assemblea della Camera dei deputati, in data 14 luglio 2020, ha proceduto alla elezione del dott Antonello Giacomelli e del dott. Enrico Mandelli in qualità di commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che all'atto dell'insediamento dei componenti devono ricorrere le condizioni prescritte dal citato art. 2, comma 8, della richiamata legge n. 481 del 1995;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Aria e la prof.ssa Elisa Giomi, elette dall'assemblea del Senato della Repubblica, il dott. Antonello Giacomelli e il dott. Enrico Mandelli, eletti dall'Assemblea della Camera dei deputati, sono nominati, per la durata di sette anni, componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2200

20A05351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 settembre 2020.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Visti i propri decreti 13 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 2020;

Visto l'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 30 luglio 2020;

Visto l'art. 106, comma 3-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 30 settembre 2020;

Considerata la richiesta dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) e dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) di differimento del predetto termine per gli enti locali, formulata con nota in data 29 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, in relazione alle esigenze rappresentate, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020/2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 30 settembre 2020 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2020.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A05377

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2020.

Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *c)*, che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte;

Richiamato, inoltre, il successivo comma 4 del medesimo art. 14, ai sensi del quale, fino all'adozione del decreto di cui al citato comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante

« Criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i criteri e le modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per «legge fallimentare» il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) per «Autorità di vigilanza» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) per «commissario liquidatore» il commissario nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) per «comitato di sorveglianza» il comitato nominato a norma dell'art. 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

e) per «attivo realizzato» gli importi complessivamente realizzati dalla procedura attraverso: la vendita dei beni, ivi compresa la vendita di aziende e rami d'azienda; il recupero e la riscossione di crediti non pertinenti all'esercizio dell'impresa; le azioni giudiziali, le transazioni e le somme comunque acquisite alla procedura, ivi comprese le somme disponibili all'apertura della procedura, gli interessi attivi sui depositi bancari al netto delle ritenute fiscali di legge e in generale i proventi della gestione finanziaria e patrimoniale;

f) per «passivo accertato» l'insieme dei crediti anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, ammessi al concorso sul patrimonio dell'ente a norma degli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare;

g) per «somme ripartite ai creditori» il *quantum* attribuito ai creditori anteriori alla liquidazione dell'impresa sociale, con le ripartizioni di cui agli articoli 212 e 213 della legge fallimentare o con un concordato di cui all'art. 214 della legge fallimentare.

Art. 3.

Compenso del commissario liquidatore

1. Al commissario liquidatore spetta un compenso, liquidato a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, in percentuale all'ammontare dell'attivo realizzato, come definito all'art. 2, lettera *e)*, nelle misure seguenti:

a) 12,71% quando l'attivo non supera euro 51.000,00;

b) 8,47% sulle somme eccedenti euro 51.000,00 e fino a euro 258.000,00;

c) 4,23% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

d) 1,69% sulle somme eccedenti euro 516.000,00 e fino a euro 1.549.000,00;

e) 0,84% sulle somme eccedenti euro 1.549.000,00 e fino a euro 5.165.000,00;

f) 0,70% sulle somme eccedenti euro 5.165.000,00.

2. Le aliquote percentuali di cui al comma 1 sono incrementate, rispettivamente, del 18%, 12% e 6% con riferimento all'attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta amministrativa e, viceversa, sono ridotte del 10% in ragione d'anno a partire dall'ottavo anno successivo al suddetto decreto, limitatamente all'attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi.

3. In sede di determinazione del compenso finale, inoltre, al commissario liquidatore spetta un compenso supplementare, calcolato sull'ammontare dello stato passivo accertato, come definito all'art. 2, lettera *f)*, pari:

a) allo 0,50%, fino all'importo di euro 103.000,00;

b) allo 0,30%, sulle somme eccedenti euro 103.000,00 e fino a euro 258.000,00;

c) allo 0,20% sulle somme eccedenti euro 258.000,00 e fino a euro 516.000,00;

d) allo 0,10% sulle somme eccedenti euro 516.000,00.

4. Al commissario liquidatore spetta, inoltre, un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull'importo del compenso finale, nonché il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico, nel rispetto di criteri e limiti approvati dall'Autorità di vigilanza. È escluso qualsiasi altro compenso, rimborso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura.

5. Qualora la liquidazione si concluda con un concordato, ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare, il compenso spettante al commissario liquidatore è calco-

lato con le medesime percentuali di cui ai commi 1 e 2, sull'ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato. Spetta al commissario, altresì, il compenso supplementare e il rimborso delle spese previsti ai precedenti commi 3 e 4.

6. Ove sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 206 della legge fallimentare, al commissario liquidatore è corrisposto un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull'ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

7. Il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00.

8. Il compenso è determinato a seguito di specifica istanza del commissario liquidatore, con provvedimento dell'Autorità di vigilanza da adottarsi all'atto dell'autorizzazione al deposito del bilancio finale della procedura e del conto della gestione, a norma dell'art. 213 della legge fallimentare, ovvero, nel caso in cui la procedura si chiuda mediante concordato, all'atto dell'autorizzazione al deposito in tribunale della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 della legge fallimentare. L'erogazione del compenso è comunque subordinata all'esecuzione del piano di riparto finale, ovvero alla esecuzione degli adempimenti concordatari.

9. Nel corso della procedura e, di regola, contestualmente all'effettuazione di riparti parziali possono essere attribuiti al commissario liquidatore acconti sul compenso in misura non superiore al 60% del compenso calcolato sull'attivo a quel momento realizzato e al 50% del compenso calcolato sull'ammontare del passivo accertato.

10. Il commissario liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio. Nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

11. Qualora il commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza su parere favorevole del comitato di sorveglianza, si avvalga dell'ausilio di tecnici o altre persone retribuite sotto la sua responsabilità, il 15% del compenso riconosciuto a tali soggetti è detratto dal compenso finale del commissario.

12. Le disposizioni di cui al comma 11 non si applicano all'eventuale nomina di stimatori incaricati della valutazione dei beni ai fini della redazione dell'inventario.

Art. 4.

Compenso nel caso di avvicendamento nelle funzioni di commissario

1. La sommatoria dei compensi dei commissari liquidatori eventualmente succedutisi nella carica, determinati nel rispetto della consecutività dei realizzi e sulla base del principio di unicità del compenso, non deve superare l'ammontare massimo stabilito all'art. 3.

2. Al commissario liquidatore che per qualunque motivo cessi dall'incarico prima della conclusione della liquidazione, il compenso è provvisoriamente liquidato con i criteri indicati nel presente decreto, dopo l'approvazione del conto della gestione da parte dell'Autorità di vigilanza previo parere del comitato di sorveglianza. Nel caso di mancata presentazione o di non approvazione del conto della gestione o ricorrendo comunque gravi motivi, l'Autorità di vigilanza sospende cautelativamente la provvisoria liquidazione del compenso, ovvero l'esecuzione del provvedimento di liquidazione, nelle more dell'accertamento di eventuali responsabilità del commissario per atti e fatti compiuti nell'esercizio della funzione.

3. Qualora, in sede di definitiva liquidazione del compenso, sia accertato che specifiche attività alle quali è conseguita la realizzazione di attivo, l'accertamento di passivo o ripartizioni ai creditori, sono state espletate con il concorso di soggetti succedutisi nel tempo nelle funzioni di commissario, si provvede, previo contraddittorio con gli interessati, alla imputazione pro-quota del compenso maturato in relazione a quelle specifiche attività, sulla base dell'attività rispettivamente svolta dai commissari *pro tempore*, ovvero sulla base di un criterio temporale, ove non sia individuabile un criterio oggettivo di imputazione. In ogni caso, al commissario che ha provveduto al deposito dello stato passivo, spetta il compenso supplementare in misura non superiore al 50% di quello previsto al comma 3 del precedente art. 3.

Art. 5.

Compenso ai componenti del comitato di sorveglianza

1. Ai componenti dei comitati di sorveglianza viene corrisposta, a carico della liquidazione, un'indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del comitato, determinata sulla base dell'attivo realizzato, nelle seguenti misure massime:

a) euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;

b) euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore a 2,5 milioni euro e fino a 7,5 milioni di euro;

c) euro 2.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.

2. Nel caso in cui la procedura è autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità di cui al comma 1 è maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione.

3. L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 20%.

4. Il compenso di cui ai commi che precedono è liquidato dal commissario con cadenza annuale, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del comitato di sorveglianza.

5. Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale, nel rispetto di criteri e limiti approvati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

3. Con cadenza quinquennale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali Istat dei prezzi al consumo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 novembre 2016.

5. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 2020

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
CATALFO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1892

20A05284

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 agosto 2020.

Riparto delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per la quota attribuita al settore portuale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 140, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e soste-

gno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche ed ha previsto che l'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e con i quali sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi; che tali decreti, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 concernente «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, ed in particolare l'art. 7-*bis* che prevede di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 è disposta la ripartizione di quota parte del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del Fondo attribuita al settore portuale ammonta, complessivamente, per gli anni 2017-2032, ad euro 318, 5 milioni;

Visto il decreto ministeriale n. 71 del 28 febbraio 2018 con il quale, al fine di dare impulso alla realizzazione delle opere in questione, si è proceduto alla programmazione delle risorse stanziate nel primo quinquennio di validità del Fondo, pari a complessivi euro 108,5 milioni e conseguentemente ad individuare una prima *tranche* di interventi cui destinare le risorse in questione per un importo complessivo di euro 103,5 milioni;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che prevede il rifinanziamento del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della suddetta legge n. 232 del 2016 per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033; che le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti e viabilità; *b)* mobilità sostenibile e sicurezza stradale; *c)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *d)* ricerca; *e)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *f)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; *g)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *h)* digitalizzazione delle amministrazioni statali; *i)* prevenzione del rischio sismico; *l)* investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; *m)* potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; *n)* eliminazione delle barriere architettoniche, fermi restando i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 che riduce la dotazione del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge n. 205 del 2017 di 83 milioni per l'anno 2018, 195 milioni per l'anno 2019, di 37 milioni per l'anno 2020 di 30 milioni per gli anni dal 2021 al 2029;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, concernente il riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il quale è stata disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del Fondo attribuita al settore portuale ammonta, complessivamente, per gli anni 2020-2028, ad euro 200.307.559,00;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che all'art. 1, comma 95 istituisce un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

Visto l'art. 1, comma 98 della citata legge n. 145 del 2018 che prevede che il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza; che detti decreti individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro

assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 95 a 106; che nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, concernente il riparto del Fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stata disposta la ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato al medesimo decreto che ne costituisce parte integrante e che la quota del Fondo attribuita al settore portuale ammonta, complessivamente, per gli anni 2020-2032, ad euro 361.347.486,00;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2014, n. 105;

Ritenuto necessario procedere alla programmazione delle risorse assegnate attraverso l'individuazione di progetti infrastrutturali prioritari in ambito portuale;

Considerato che le Autorità di sistema portuale hanno presentato un elenco di opere da finanziare, estrapolate dai programmi di interventi previsti nei rispettivi atti di programmazione triennale, per un importo complessivo di euro 1.314.458.581,59 e che di tali opere sono state ritenute meritevoli di finanziamento quelle individuate nell'allegato 1 al presente decreto per un importo complessivo di euro 906.428.595,00;

Considerato che sono pervenute ulteriori due richieste di finanziamento per opere prioritarie (allegato 4) da parte dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale e dall'Autorità portuale di Gioia Tauro per complessivi euro 77.200.000,00 per le quali devono essere forniti i dati istruttori necessari per l'espletamento delle procedure adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini del riparto delle risorse in argomento;

Ritenuto, pertanto, di consentire alle suddette Autorità di trasmettere l'integrazione documentale entro il 30 settembre 2020 per procedere, in via prioritaria, all'eventuale finanziamento;

Considerato altresì che all'attualità le risorse complessivamente disponibili stanziate nel Fondo investimenti, appostate sul capitolo di bilancio n. 7258, pari a euro 796.655.045,00, non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno rappresentato dalle Autorità di sistema portuale e, pertanto, si è provveduto ad individuare un primo elenco di interventi infrastrutturali prioritari dell'importo complessivo di euro 794.212.595.00, riportato nell'allegato 2 al presente decreto, relativamente più rispondenti a criteri di sostenibilità ambientale, messa in sicurezza delle infrastrutture ovvero di completamento di opere già parzialmente finanziate, non senza trascurare l'obiettivo di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 29 dicembre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 27 febbraio 2017, di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;

Ritenuto pertanto di procedere al finanziamento del suddetto primo elenco di opere, rinviando a prossimi decreti il finanziamento di quelle indicate negli allegati 3 e 4;

Acquisita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa, è approvata la prima fase del programma di interventi infrastrutturali prioritari in ambito portuale riportato nell'allegato 2 al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro 794.212.595,00.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 sono ammessi al finanziamento statale a valere sulle risorse recate dalle leggi in premessa, appostate sul capitolo di bilancio n. 7258, di cui euro 228.000.000,00 in conto competenza ed esercizi futuri ed euro 7.000.000,00 in conto residui sul p.g. 2, euro 200.307.559,00 sul p.g. 3 ed euro 361.347.486,00 sul p.g. 4, ripartite in annualità come riportato nei seguenti prospetti, nel limite di euro 794.212.595,00:

PG	Annualità													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PG 2	0,00	8.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
PG3	20.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	20.307.559,00	15.000.000,00					
PG 4	1.000.000,00	5.829.000,00	23.200.000,00	24.142.453,00	24.442.891,00	24.786.253,00	23.820.555,00	25.945.089,00	26.610.349,00	29.185.544,00	30.043.943,00	30.065.404,00	40.053.999,00	52.222.006,00

PG	Residui
	2019
PG 2	7.000.000,00

Art. 3.

Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto secondo le modalità ed i tempi stabiliti in appositi Accordi procedimentali da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalità ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico.

Art. 4.

Con successivi provvedimenti la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne provvederà per ogni intervento di cui all'allegato 2, all'assunzione dell'impegno contabile di spesa sul pertinente capitolo di bilancio, nel limite massimo del contributo programmato per ciascun intervento di cui al predetto allegato.

Art. 5.

Le risorse di cui all'art. 1 si intendono revocate qualora i soggetti beneficiari delle stesse non provvedano all'assunzione di una obbligazione giuridicamente rilevante per l'affidamento dei lavori entro diciotto mesi dall'assegnazione delle stesse.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 agosto 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3278

ALLEGATO 1

ENTE PROPONENTE	PROGETTI PROPOSTI	Finanziamento
Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale	Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere	10.200.000,00
	Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri	19.200.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale	Porto di La Spezia - Opere di completamento infrastruttura ferroviaria di La Spezia Marittima interna al porto mercantile.	12.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale	Porto di Livorno – Darsena Europa - opere marittime e dragaggi I° fase	200.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale	Porto di Fiumicino - Nuovo porto commerciale di Fiumicino – 1° stralcio del 1° lotto funzionale	30.000.000,00
	Porto di Civitavecchia - Viabilità principale rampe nord 2° lotto OO.SS.	69.041.335,00
Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna	Porto di Cagliari - Infrastrutturazione aree retrostanti i nuovi banchinamenti del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale – zona G1W e G2W	13.819.378,00
	Porto di Cagliari: Opere di infrastrutturazione primaria avamporto del Porto Canale per attività cantieristica – 2^ Fase: opere a mare	31.325.179,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio	Porto di Taranto – 2° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belelli	45.500.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale	Strada camionale di collegamento tra l’Autostrada A14 e il porto di Bari denominata “Porta del Levante”	82.000.000,00
	Porto di Barletta – Prolungamento di entrambi i moli foranei ed approfondimento dei fondali secondo le previsioni del PRP	19.916.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale	Porto di Ravenna - Adeguamento banchine operative - 3° stralcio	45.000.000,00
	Porto di Ravenna - Hub Portuale - FASE II «Approfondimento canali Candiano e Baiona a 14,50 m in attuazione al P.R.P. vigente 2007, realizzazione e gestione impianto di trattamento materiali di risulta dall'escavo»	40.000.000,00

Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale	Porto di Venezia e Porto di Chioggia - Escavo dei canali a quota PRP e conferimento sedimenti.	10.000.000,00
	Porto di Venezia - Molo Sali - Opere di ripristino palancolato e completamento Banchina ad uso portuale	16.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale	Porto di Trieste. Interventi di ampliamento alla radice del molo VI	8.000.000,00
	Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano d'armamento portuale	32.200.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo	81.000.000,00
	Porto di Palermo - Riqualificazione Molo Trapezoidale	25.500.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale	Porto di Augusta - Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta – (II stralcio)	54.626.703,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale	Intervento di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli – Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini generali volume esistente	20.100.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale	Realizzazione di un nuovo piazzale in ampliamento di quelli esistenti, realizzazione di una nuova banchina di allestimento, allungamento del bacino di carenaggio	40.000.000,00
Provincia di Cremona	Porto di Cremona - Realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria nell'ambito del porto fluviale	1.000.000,00
TOTALE		€ 906.428.595,00

ALLEGATO 2

INTERVENTI I FASE

ENTI BENEFICIARI	PROGETTI PROPOSTI	Finanziamento
Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale	Porto di Savona - Cold ironing banchine crociere	10.200.000,00
	Porto di Genova - Cold ironing banchine passeggeri	19.200.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Orientale	Porto di La Spezia - Opere di completamento infrastruttura ferroviaria di La Spezia Marittima interna al porto mercantile.	12.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale	Porto di Livorno – Darsena Europa - opere marittime e dragaggi I° fase	200.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale	Porto di Fiumicino - Nuovo porto commerciale di Fiumicino – 1° stralcio del 1° lotto funzionale	30.000.000,00
	Porto di Civitavecchia - Viabilità principale rampe nord 2° lotto OO.SS.	69.041.335,00
Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna	Porto di Cagliari - Infrastrutturazione aree retrostanti i nuovi banchinamenti del lato sud ovest del bacino di evoluzione del Porto Canale – zona G1W e G2W	13.819.378,00
	Porto di Cagliari: Opere di infrastrutturazione primaria avamporto del Porto Canale per attività cantieristica – 2^ Fase: opere a mare	31.325.179,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio	Porto di Taranto – 2° lotto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda in area ex Yard Belelli	45.500.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale	Strada camionale di collegamento tra l'Autostrada A14 e il porto di Bari denominata "Porta del Levante"	42.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale	Realizzazione di un nuovo piazzale in ampliamento di quelli esistenti, realizzazione di una nuova banchina di allestimento, allungamento del bacino di carenaggio	40.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del	Porto di Ravenna - Adeguamento banchine operative - 3° stralcio	45.000.000,00

Mar Adriatico Centro Settentrionale	Porto di Ravenna - Hub Portuale - FASE II «Approfondimento canali Candiano e Baiona a 14,50 m in attuazione al P.R.P. vigente 2007, realizzazione e gestione impianto di trattamento materiali di risulta dall'escavo»	40.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale	Porto di Venezia e Porto di Chioggia - Escavo dei canali a quota PRP e conferimento sedimenti.	10.000.000,00
	Porto di Venezia - Molo Sali - Opere di ripristino palancolato e completamento Banchina ad uso portuale	16.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale	Porto di Trieste. Interventi di ampliamento alla radice del molo VI	8.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Porto di Palermo - Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo	81.000.000,00
	Porto di Palermo - Riqualificazione Molo Trapezoidale	25.500.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale	Porto di Augusta - Completamento dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta – (II stralcio)	54.626.703,00
Provincia di Cremona	Porto di Cremona - Realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria nell'ambito del porto fluviale	1.000.000,00
TOTALE		€ 794.212.595,00

ALLEGATO *3*

Interventi da finanziare con risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti di cui all'art.1, comma 14, della legge 27.12.2019, n.160

ENTE PROPONENTE	PROGETTI PROPOSTI	Finanziamento
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale	Porto di Barletta – Prolungamento di entrambi i moli foranei ed approfondimento dei fondali secondo le previsioni del PRP	19.916.000,00
	Strada camionale di collegamento tra l'Autostrada A14 e il porto di Bari denominata "Porta del Levante"	40.000.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale	Lavori di realizzazione del nuovo layout del piano d'armamento portuale	32.200.000,00
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale	Intervento di riqualificazione dell'area monumentale del porto di Napoli – Recupero e valorizzazione dell'edificio ex Magazzini generali volume esistente	20.100.000,00
TOTALE		€ 112.216.000,00

ALLEGATO *4*

Interventi in corso di valutazione da finanziare prioritariamente attraverso le risorse del Fondo infrastrutture 2020 e successivi finanziamenti

ENTE PROPONENTE	PROGETTI PROPOSTI	Finanziamento
Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Centrale	Interventi di deviazione de porto canale di Pescara	21.200.000,00
	Interventi di potenziamento e ampliamento del Porto di Ortona	6.000.000,00
Autorità portuale di Gioia Tauro	Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti A-B-C	50.000.000,00
TOTALE		€ 77.200.000,00

20A05311

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 agosto 2020.

Riprogrammazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giungo 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/372/UE dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione per Stato membro delle risorse globali del FEAMP per il periodo 2014-2020;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, FONDI SIE, adottato in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;

Considerato che nell'Accordo di partenariato 2014-2020 viene ribadito come le risorse di ciascuno dei Fondi SIE, articolate sugli obiettivi tematici previsti dall'art. 9 del regolamento generale, concorrono agli obiettivi di sostenibilità ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 20 e 22, par. 2, del regolamento (UE) n. 508/2020 sulle modifiche al programma operativo e sulle procedure e scadenze semplificate;

Vista la delibera CIPE 10/2015 del 28 gennaio 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

Visto il Programma operativo FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 508/2014 e approvato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;

Visto il piano finanziario del Programma operativo articolato per le priorità previste dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 508/2014 e per l'assistenza tecnica;

Vista l'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015 sulla ripartizione percentuale delle risorse comunitarie tra lo Stato, le regioni e le province autonome per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica;

Visto il decreto del sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle regioni;

Visto l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle regioni e delle province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi

e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le regioni e le province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'esito favorevole di valutazione del testo del provvedimento «Accordo multiregionale» espresso in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 9 giugno 2016 (Repertorio atti n. 102/C S R del 9 giugno 2016);

Vista la nota p. 15286 del 20 settembre 2016 e il relativo allegato con cui viene sancita l'intesa per l'adozione dell'«Accordo multiregionale» al fine di attuare gli interventi cofinanziati nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020;

Vista la modifica del PO FEAMP ai sensi della procedura semplificata di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 508/2014, accettata dalla Commissione con nota Ares(2017)6320627 del 21 dicembre 2017;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione n. C(2020) 128 del 13 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del «Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001;

Vista la nota informativa della DG Mare della Commissione europea (*Commission's Directorate-General for Maritime Affairs*) «Risposta alla emergenza da Coronavirus a sostegno dei settori della pesca e dell'acquacoltura» del 20 marzo 2020;

Visto il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'epidemia di Covid-19, approvato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo 2020, successivamente modificato in data 3 aprile 2020 e in data 2 luglio 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

Visto il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare, l'art. 78, comma 3-*novies* del suddetto decreto-legge così come convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi del quale «per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'autorità di gestione, degli organismi intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

Considerato, al tal fine, che il nuovo quadro normativo delineato dall'Unione europea è improntato a sostenere le imprese della pesca marittima e dell'acquacoltura attraverso l'immissione tempestiva di risorse finanziarie secondo interventi strategici che gli Stati membri dovranno disegnare per il breve e medio periodo;

Ritenuto necessario, infatti, in conformità alla citata normativa, fronteggiare i danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19 assicurando la continuità aziendale degli operatori della pesca e definendo le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal Programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca;

Ritenuto che sia compito dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi del PO FEAMP 2014-2020 riallocare le risorse finanziarie non utilizzate sulle misure dello stesso Programma così da meglio fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e le province autonome sono autorizzate a ridefinire, nei limiti delle rispettive assegnazioni finanziarie del FEAMP (quota UE, FdR e bilancio regionale), di cui all'Allegato 3 dell'Accordo multiregionale del 20 settembre 2016, la redistribuzione delle risorse, anche ai fini dell'eventuale attivazione delle misure straordinarie di sostegno, di cui ai regolamenti (UE) n. 2020/460, regolamento (UE) n. 2020/558 e regolamento (UE) n. 2020/560, da attivare per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca.

Art. 2.

È approvato l'Accordo multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma operativo FEAMP 2014-2020 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le regioni e le province autonome, modificato in data 6 agosto 2020 nella seduta in medesima data della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, che si allega al presente decreto, nonché la relativa Tabella di ripartizione di competenze (Tabella 1) tra Autorità di gestione (AdG) e Organismi intermedi (OO.II.).

Art. 3.

1. Ferme le percentuali tra Stato (32,88%) e regioni e province autonome (67,12%), la ripartizione delle risorse finanziarie di quota comunitaria del PO FEAMP tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi, per le priorità 1, 2, 4 e 5, è la seguente:

AdG - Priorità 1, 2, 4, 5 euro 123.755.984,00 - Assistenza tecnica euro 17.735.740,00;

OO.II. - Priorità 1, 2, 4, 5 euro 274.385.244,00 - Assistenza tecnica euro 14.511.060,00.

2. Ferme le risorse assegnate alle priorità 3 e 6 e gestite dall'AdG e, complessivamente, pari ad euro 106.874.531,00.

Art. 4.

Le concertazioni territoriali e le procedure necessarie a garantire la riprogrammazione delle risorse previste dal PO FEAMP, che dovessero rendersi necessarie per rispondere adeguatamente sia allo stato di avanzamento del Programma sia agli sviluppi della situazione emergenziale di cui alla legge n. 27 del 24 aprile 2020, avvengono in sede di Tavolo istituzionale di cui al paragrafo 11.2 del PO FEAMP.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 13 agosto 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 831

20A05230

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Asiago» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1300/2020 della Commissione dell'11 settembre 2020, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Asiago», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Asiago», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1300/2020 della Commissione dell'11 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 304 del 18 settembre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Asiago», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 18 settembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ASIAGO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (DOP) «Asiago» è riservata al formaggio a pasta semicotta, prodotto esclusivamente con latte vaccino, ottenuto nel rispetto del presente disciplinare di produzione, distinto in due diverse tipologie di formaggio, «Asiago Fresco» (altrimenti detto «Asiago pressato») e «Asiago Stagionato» (altrimenti detto «Asiago d'allevo»), le cui caratteristiche vengono di seguito indicate.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Fresco» al periodo minimo di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
pasta di colore bianco o leggermente paglierino		
occhiatura marcata ed irregolare		
sapore delicato e gradevole		
crosta sottile ed elastica		
b) chimiche:		
umidità	39,50%	+/- 4,50
proteine	24,00%	+/- 3,50
grasso	30,00%	+/- 4,00
cloruro di sodio	1,70%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 44%	Nessuna
c) fisiche:		
scalzo	diritto o leggermente convesso	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 11 a 15 kg	
altezza	da 11 a 15 cm	
diametro	da 30 a 40 cm	

Caratteristiche specifiche tecniche per il formaggio «Asiago Stagionato» al periodo minimo di maturazione.

Specifiche		Tolleranze
a) visive/organolettiche:		
pasta di colore paglierino o leggermente paglierino		
occhiatura di piccola e media grandezza		
sapore dolce e leggermente saporito - fragrante ("vecchio")		
crosta liscia e regolare		
b) chimiche:		
umidità	34,50%	+/- 4,00
proteine	28,00%	+/- 4,00
grasso	31,00%	+/- 4,50
cloruro di sodio	2,40%	+/- 1,00
grasso sul secco	non inferiore a 34%	Nessuna
c) fisiche:		
scalzo	diritto o quasi diritto	
facce	piane o quasi piane	
peso	da 8 a 12 kg	
altezza	da 9 a 12 cm	
diametro	da 30 a 36 cm	

Sia per l'«Asiago Fresco» che per l'«Asiago Stagionato», al fine di limitare gli scarti di lavorazione e fatto salvo il rispetto delle specifiche visive/organolettiche, chimiche e i requisiti di peso sopracitati, è ammessa, per il prodotto destinato esclusivamente al preconfezionamento (affettamento, cubettatura, grattugia) o a lavorazioni in prodotti composti, elaborati o trasformati, la produzione di formaggio «Asiago» in forma diversa da quella cilindrica.

Le forme di formaggio possono essere trattate in superficie con sostanze consentite dalle vigenti normative.

Il trattamento superficiale delle forme deve in ogni caso consentire la leggibilità della placchetta di caseina identificativa della forma, del logo della denominazione e della marchiatura di origine «ASIAGO» impressa sullo scalzo.

È vietato il trattamento superficiale con sostanze coloranti e antimuffa per le forme di «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Art. 3.

Zona geografica delimitata

Il formaggio «Asiago» si produce con latte di allevamenti bovini ubicati all'interno della zona delimitata ed in caseifici ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:

Provincia di Vicenza: tutto il territorio;

Provincia di Trento: tutto il territorio;

Provincia di Padova: il territorio dei Comuni di Carmignano di Brenta, S. Pietro in Gù, Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Campodoro, Mestrino, Veggiano, Cervarese S. Croce, Rovolon, Cittadella e Fontaniva;

Provincia di Treviso: il territorio così delimitato: prendendo come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in Provincia di Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino al suo incrocio con la strada regionale n. 53 «Postumia». Esso costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino alla sua intersezione con l'autostrada di Alemagna. Il limite prosegue a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino al confine della Provincia di Treviso con quella di Belluno. Da questo punto il limite si identifica con il confine della Provincia di Treviso fino al punto di incontro di questo con il confine della Provincia di Vicenza.

Le zone di produzione sopraindicate che sono situate ad un'altitudine non inferiore ai 600 metri, vengono identificate come territorio montano.

Art. 4.

Origine del prodotto

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori di latte, raccoglitori, trasformatori, stagionatori e confezionatori di formaggio senza crosta, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. La verifica di non conformità di processo e di prodotto comporta il divieto di commercializzazione del prodotto con la denominazione «Asiago».

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate a verifiche da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed i mangimi di seguito indicati:

foraggi:

erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;

foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;

erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;

frutta e relativi sottoprodotti della lavorazione industriale freschi e conservati umidi;

ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;

sottoprodotti delle industrie di fermentazione freschi e conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: polpe di bietole da zucchero fresche ed insilate;

sottoprodotti dell'industria di macellazione e dell'allevamento: residui vari, tal quali o associati ad altri foraggi.

mangimi:

farine di carne, pesce e di penne;

farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;

ortaggi e frutta essiccati;

sottoprodotti essiccati della lavorazione industriale di ortaggi e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne, pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);

sottoprodotti dell'industria saccarifera: concentrato proteico del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;

sottoprodotti essiccati dell'industria di fermentazione: borlande, residui di fermentazione ed altri;

urea, urea-fosfato, biureto (ad uso zootecnico);

cotone.

Almeno il 50% della razione alimentare in sostanza secca deve essere prodotta all'interno della zona geografica descritta all'art. 3 del presente disciplinare.

Almeno il 50% della sostanza secca della razione alimentare deve essere apportata da foraggi.

Qualora il latte sia destinato alla produzione di formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è altresì vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.

Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia «Fresco» che in quella «Stagionato», viene prodotto con latte conforme alle disposizioni sanitarie vigenti in materia.

Il latte deve essere stoccato in caseificio a temperatura compresa fra i 4 e gli 11°C.

Il latte destinato alla produzione di formaggio «Asiago» «prodotto della montagna» può essere stoccato alle temperature determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Il latte deve essere raccolto entro trentasei ore dalla prima mungitura. Per la produzione del formaggio «Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna», il latte deve essere raccolto entro il termine massimo di quarantotto ore dalla prima mungitura.

Il latte va avviato alla trasformazione entro quarantotto ore dall'entrata in caseificio.

Per la produzione del formaggio «Asiago Fresco» viene utilizzato latte, derivante da una o più mungiture consecutive, crudo, termizzato o pastorizzato secondo le vigenti normative.

Per la produzione di formaggio «Asiago Stagionato» viene utilizzato latte derivante da più mungiture consecutive parzialmente scremate per affioramento, o derivante da più mungiture consecutive di cui una parzialmente scremata per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente scremata per affioramento. Può essere utilizzato latte crudo, o termizzato a 57/68°C con parametro analitico della fosfatasi positivo. Non sono consentiti ulteriori trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente disciplinare di produzione.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago Fresco» deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte intero, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio. Durante la lavorazione possono essere inoltre aggiunte, per esigenze tecnologiche, delle quantità di acqua potabile.

Il latte posto in lavorazione per la produzione di «Asiago Stagionato» deve essere latte parzialmente scremato per affioramento e la miscela in caldaia deve essere costituita da latte parzialmente scremato, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino o coagulante vegetale ed eventualmente modeste quantità di cloruro di sodio.

L'uso del lisozima (E1105) è in ogni caso vietato nella produzione del formaggio «Asiago».

Nella trasformazione del latte in «Asiago Fresco» sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 35/40°C;

taglio della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di noce/nocciola;

temperatura di semicottura: 44°C +/- 2°C;

pressatura per massimo dodici ore.

Nella trasformazione del latte in «Asiago Stagionato» sono rispettati i seguenti parametri tecnologici:

temperatura di coagulazione: 33/37°C;

taglio della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio fino alla dimensione di nocciola o inferiore;

temperatura di semicottura: 47°C +/- 2°C.

Gli sfridi o ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non sono utilizzabili nelle successive produzioni di formaggio «Asiago».

Modalità di conservazione e stagionatura.

La salatura, qualora non sia già stata ultimata in pasta, viene completata a secco o in salamoia a 20° +/- 2° Be.

La stagionatura minima dell'«Asiago Fresco» è di giorni venti dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago Stagionato» è di giorni novanta dalla data di produzione.

La stagionatura minima dell'«Asiago» che si fregia della menzione «prodotto della montagna» è di giorni novanta dall'ultimo giorno del mese di produzione per l'«Asiago Stagionato» e di giorni trenta dalla data di produzione per l'«Asiago Fresco».

La stagionatura deve avvenire all'interno della zona di produzione stessa in magazzini aventi temperature non inferiori a 5°C.

Il formaggio «Asiago», che utilizza la menzione «prodotto della montagna», deve essere stagionato in aziende ubicate in territorio montano, in locali che possono avere condizioni di temperatura e umidità determinate dalle condizioni ambientali naturali.

Art. 6.

Legame fra il prodotto e la zona di produzione

Numerosi sono gli elementi storici e tradizionali che radicano nel tempo e nel territorio il formaggio «Asiago» storicamente originario dell'altopiano di Asiago situato in Provincia di Vicenza ai confini con la Provincia di Trento. La produzione del formaggio «Asiago» risale all'anno mille ed è da allora proseguita agli inizi del millenovecento anche in un'area limitrofa all'altopiano di Asiago, che può essere compresa in un raggio di circa ottanta chilometri.

Trattasi di un'area circostante a quella storica dove gli allevatori dell'altopiano di Asiago, costretti a trasferirsi a seguito degli eventi bellici della prima guerra mondiale (1915-1918), trovarono le condizioni agronomiche, ambientali, climatiche idonee a sviluppare l'allevamento bovino e la tradizione casearia.

La zona di produzione del formaggio «Asiago» comprende un'area costituita dagli altopiani di Asiago, Lavarone, Vezzena e Folgaria, che rappresentano la zona originaria, dalle montagne trentine, da una fascia intermedia pedemontana formata dalle colline del Grappa, di Breganze, di Schio, di Valdagno e Chiampo, nonché da una fascia della pianura irrigua vicentina, padovana e trevigiana.

Nell'area di produzione, le condizioni climatiche e pedologiche sono omogenee per quanto riguarda sia il livello di piovosità che della temperatura. Sotto il profilo pedologico il terreno è sostanzialmente calcareo. In tutte le fasce altimetriche della zona è diffusa la coltura foraggera permanente, caratterizzata da essenze graminacee e leguminose naturali e la coltivazione di cereali (frumento, orzo, mais). Nella fascia altimetrica montana tutta la superficie agricola non boschiva è destinata a pascolo e prato pascolo.

Le razze bovine maggiormente presenti negli allevamenti dell'area sono quelle della Frisona italiana, seguita dalla Bruna alpina, dalla Rendena e dalla Pezzata rossa.

Un elemento particolarmente importante è dato dal fattore umano. La caratteristica modalità di produzione, secondo metodi leali e costanti, è stata mantenuta intatta nel tempo attraverso la trasmissione dell'antica arte casearia locale e delle tecniche di trasformazione del latte in formaggio.

Art. 7.

Organismo di controllo

In conformità con le disposizioni degli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, dall'organismo di controllo autorizzato. L'organismo di controllo è CSQA Certificazioni Srl, via S.Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) tel. + 39-0445-313011, fax + 39-0445-313070 e-mail csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

8.1 Identificazione e marchiatura.

Tutte le forme di formaggio «Asiago» sono identificate a mezzo di placchette di caseina numerate e marchiate con fascere marchianti, detenute dal Consorzio di tutela incaricato e assegnate in uso a tutti gli aventi diritto, contenenti il seguente logo costitutivo della denominazione,

che costituisce parte integrante del presente disciplinare di produzione.

Tale logo rappresenta una forma di formaggio tagliata e mancante di uno spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, è inserito parzialmente nella forma. L'altezza complessiva del logo apposto sulle forme di formaggio è di mm 100 per l'«Asiago Fresco» e di mm 80 per l'«Asiago Stagionato». Nelle fascere marchianti è inoltre inserita la sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome della denominazione,

ASIAGO

ripetuto più volte e di altezza 25 mm per l'«Asiago Fresco» e di 20 mm per l'«Asiago Stagionato».

Tutti i contrassegni identificativi della DOP «Asiago» (placchetta di caseina e marchiatura di origine) devono sempre essere visibili nella forma intera. In nessun caso lo scalzo della forma intera può essere coperto da pellicole, nastri o serigrafie.

Le forme di «Asiago Stagionato» presentano inoltre, impressa sullo scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

gennaio	B
febbraio	C
marzo	D
aprile	E
maggio	H
giugno	I
luglio	L
agosto	N
settembre	P
ottobre	S
novembre	T
dicembre	U

Fermi restando gli obblighi di tracciabilità ai sensi delle vigenti normative, le produzioni in forma non cilindrica devono essere munite dei seguenti contrassegni identificativi: placchetta di caseina, sigla alfanumerica del caseificio produttore, logo costitutivo della denominazione, nome della denominazione «ASIAGO» ripetuto più volte in sequenza, su almeno un lato dello scalzo o del piatto della forma. A tale proposito, il Consorzio di tutela fornisce in uso apposita strumentazione marchiante ai produttori aventi diritto.

Le forme di formaggio «Asiago» che si fregiano della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» si contraddistinguono mediante l'inserimento, nelle fascere marchianti indicate al precedente comma primo del presente articolo, e per una sola volta, delle parole «prodotto della montagna».

Inoltre, al termine del periodo minimo di stagionatura, le citate forme sono ulteriormente identificate da una marchiatura a fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti di proprietà del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:

8.2. Presentazione e confezionamento.

Le forme intere di formaggio «Asiago» possono essere porzionate e preconfezionate nelle varie pezzature (quarti di forma, tranci, fettine, ecc.) con la crosta. È in ogni caso consentito confezionare in porzioni il centro della forma purché il suo peso totale non superi il 10% del peso della forma stessa. Queste porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto.

Il confezionamento nelle varie pezzature (cubetti, grattugia, fettine, tranci, forma intera compresa, ecc.) qualora le operazioni di porzionamento comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta, rendendo così invisibile la marchiatura di origine, deve avvenire con modalità che consentano di garantire la rintracciabilità del prodotto.

Il formaggio «Asiago» prodotto con latte proveniente da stalle site in territorio montano, trasformato in caseifici ubicati in zona montana e stagionato in zona montana, che gode della menzione «prodotto della montagna» si può fregiare nelle indicazioni commerciali e/o in etichetta della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».

Nelle indicazioni commerciali e /o in etichetta si possono riportare le seguenti indicazioni:

il formaggio «Asiago Fresco» può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago pressato»;

il formaggio «Asiago Fresco», con stagionatura superiore a quaranta giorni, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago Fresco riserva»;

il formaggio «Asiago Stagionato» può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago d'allevo»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quattro mesi e fino a dieci mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago mezzano» o «Asiago Stagionato mezzano»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a dieci mesi e fino a quindici mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago vecchio» o «Asiago Stagionato vecchio»;

il formaggio «Asiago Stagionato», con stagionatura superiore a quindici mesi, può riportare in alternativa, l'indicazione «Asiago stravecchio» o «Asiago Stagionato stravecchio».

Eventuali etichette, timbri, serigrafie, ecc., riportanti indicazioni aziendali devono essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la completa leggibilità dei contrassegni costitutivi della DOP «Asiago» (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».

Sul piatto della forma possono essere apposte pellicole coprenti o serigrafie riportanti indicazioni aziendali, purché conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari. Tali pellicole o serigrafie non possono coprire la placchetta di caseina e devono comunque sempre riportare la denominazione «ASIAGO», affiancata dal logo europeo identificativo dei prodotti a denominazione di origine protetta, al fine di garantire una corretta informazione ai consumatori.

20A05203

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 settembre 2020.

Gestione commissariale della società cooperativa «Everest», in Milano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Everest», con sede in Milano - C.F. 10292120960, e del successivo accertamento ispettivo, conseguente a diffida, concluso in data 30 ottobre 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che nel verbale di accertamento viene evidenziato il permanere di una irregolare gestione dell'ente, soprattutto con riguardo al rispetto del principio della parità di trattamento dei soci *ex* art. 2516 del codice civile, ed è in particolare sottolineato che: pur avendo l'assemblea dei soci deliberato, in data 1º ottobre 2019, la restituzione in n. 24 rate mensili (a partire dal mese di novembre 2019) di quanto corrisposto ai soci lavoratori a titolo di ristorno in contrasto con la normativa di riferimento e con lo statuto societario, nonché in assenza di opportuna delibera assembleare, non risulta che l'organo amministrativo abbia relazionato all'assemblea stessa in merito sia alla natura della voce indicata nel libro unico del lavoro come «premio produzione», sia alle modalità di determinazione dello stesso relativamente a ciascun socio lavoratore destinatario di detto premio;

Vista la nota prot. n. 101545, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 14 aprile 2020, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non risultano pervenute controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 luglio 2020 in merito all'adozione del predetto provvedimento;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Everest», con sede in Milano - C.F. 10292120960, costituita in data 22 marzo 2018, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sagone, nato a San Cataldo (CL) il 7 maggio 1965 - C.F. SGNGPP65E07H792Q, con domicilio professionale in via G. Marradi n. 1 - 20123 Milano, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Everest», con sede in Milano - C.F. 10292120960, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A05207

DECRETO 18 settembre 2020.

Gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia fra dipendenti dell'ANAS», in Pellezzano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Edilizia fra dipendenti dell'ANAS», con sede in Pellezzano (SA) - C.F. 00564240653, aderente all'Associazione di rappresentanza Legacoop, e del successivo accertamento ispettivo, conseguente a diffida, concluso in data 16 dicembre 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo sono state evidenziate le seguenti gravi irregolarità, non sanate a seguito di diffida: 1) mancata approvazione e mancato deposito del bilancio 2018 anche a causa di una prolungata inattività dell'assemblea; 2) omesso versamento del contributo di revisione per il biennio 2019/2020;

Vista la nota prot. n. 52281, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 25 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Visto il parere favorevole all'adozione del predetto provvedimento espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 3 luglio 2020;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Edilizia fra dipendenti dell'ANAS», con sede Pellezzano (SA) - C.F. 00564240653, costituita in data 10 settembre 1971, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Antonio Guglielmelli, nato a Pisciotta (SA) l'8 giugno 1952 - C.F. GGLNTN52H08G707A, con domicilio professionale in via Vincenzo Sica n. 39 - 84125 Salerno (SA), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Edilizia fra dipendenti dell'ANAS», con sede Pellezzano (SA) - C.F. 00564240653, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di ispezione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A05208

DECRETO 18 settembre 2020.

Gestione commissariale della società cooperativa «Iron Job», in Modena e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 settembre 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Iron Job», con sede in Modena - C.F. 03593760360, e del successivo accertamento ispettivo, conseguente a diffida, concluso in data

9 aprile 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che il verbale di accertamento ha evidenziato il sussistere delle seguenti gravi irregolarità non sanate a seguito di diffida, e precisamente:

1) mancata nomina di un organo amministrativo collegiale, in conformità con l'attuale normativa in materia cooperativistica, e mancata assunzione di determinazioni in merito all'eventuale compenso spettante ai componenti di detto organo;

2) mancata nomina dell'organo preposto al controllo contabile, avendo la cooperativa superato i parametri previsti dall'art. 2519 del codice civile e dovendo pertanto applicare le disposizioni previste per le società per azioni;

Vista la nota prot. n. 101545 in data 14 aprile 2020, regolarmente consegnata presso la casella di posta certificata del destinatario, con la quale è stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile sulla base delle predette gravi irregolarità, contestando al contempo l'omesso deposito del bilancio relativo all'esercizio 2018 rilevato mediante visura camerale, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi stabilito;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto in sede ispettiva;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Visto il parere favorevole all'adozione del predetto provvedimento espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 3 luglio 2020;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Iron Job», con sede in Modena - C.F. 03593760360, costituita in data 17 settembre 2014, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Nicola Soldati, nato a Modena il 25 luglio 1967 - C.F. SLDNCL67L25F257C, con domicilio professionale in via Mario Vellani Marchi, 20 - 41124 Modena (MO), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Iron Job», con sede in Modena - C.F. 03593760360, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A05209

DECRETO 18 settembre 2020.

Gestione commissariale della «Il Mosaico - società cooperativa sociale», in Aprilia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Il Mosaico - società cooperativa sociale», con sede in Aprilia (LT) - C.F. 02262260595, conclusa in data 11 febbraio 2019 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo sono state evidenziate le seguenti gravi irregolarità, non sanate a seguito di diffida:

1) mancata conformità dello statuto societario alla normativa di riferimento;

2) mancata assunzione di determinazioni in merito alla eventuale remunerazione o gratuità delle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione;

3) irregolare delibera dell'assemblea in merito alla assegnazione ai componenti del consiglio di amministrazione dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in maniera disgiunta, in violazione di quanto disposto dall'art. 2542 del codice civile;

4) mancata regolarizzazione della posizione di un socio che non risulta avere scambio mutualistico con l'ente, sebbene lo stesso ente, per lo svolgimento della propria attività, occupa un numero rilevante di soggetti non soci;

5) irregolare tenuta del libro dell'organo amministrativo;

6) mancata conformità del regolamento interno alle previsioni di legge, nonché omesso deposito dello stesso presso il competente ITL;

Vista la nota prot. n. 232490, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 10 settembre 2019, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesesdecies* del codice civile, in ordine alla quale la cooperativa ha fornito le proprie controdeduzioni in data 13 settembre 2019, acquisite con protocollo n. 241047;

Vista la nota del 25 settembre 2019, prot. n. 272926, con la quale il competente ufficio di questa Direzione generale, preso atto dell'avvenuta regolarizzazione (con delibera assembleare dell'1 aprile 2019) relativa all'attribuzione ai componenti del consiglio di amministrazione dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in forma congiunta, ha invitato l'ente a sanare le restanti irregolarità riscontrate in sede ispettiva e contestate nella comunicazione di avvio del procedimento sopra citata;

Vista la successiva nota prot. n. 33523 del 6 febbraio 2020, rimasta priva di riscontro, con cui l'ente è stato diffidato a porre in essere gli adempimenti già richiesti ed è stato altresì sollecitato a reintegrare il consiglio di amministrazione, attese le intervenute dimissioni di uno dei tre componenti;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Visto il parere favorevole all'adozione del predetto provvedimento espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 3 luglio 2020;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi *curricula*, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Il Mosaico - società cooperativa sociale», con sede in Aprilia (LT) - C.F. 02262260595, costituita in data 14 aprile 2005, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Dante Stravato, nato a Fondi (LT) il 18 dicembre 1969 - C.F. STRDNT69T18D662M, con domicili professionali siti in Latina - v.le Le Corbusier n. 33 scala A piano II int. 8 - e in Fondi (LT), via Pietro Mascagni n. 55, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Il Mosaico - società cooperativa sociale», con sede in Aprilia (LT) - C.F. 02262260595, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione e tuttora sussistenti, come citate in premessa.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A05210

DECRETO 18 settembre 2020.

Gestione commissariale della «Domicilia società cooperativa sociale», in Velletri e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Domicilia società cooperativa sociale», con sede in Velletri (RM) - C.F. 13829611006, conclusa in data 14 gennaio 2020 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo, conseguente a diffida, è stato rilevato il persistere di irregolarità nella costituzione della compagine sociale e, inoltre, non sono state acquisite prove circa la regolarità della convocazione e dello svolgimento delle assemblee che hanno avuto luogo nelle date del 9 e del 20 giugno 2018;

Vista la nota prot. n. 38996, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 14 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato alla predetta cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale *ex* art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Visto il parere favorevole all'adozione del predetto provvedimento espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 3 luglio 2020;

Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato estratto attraverso un sistema informatico, a

cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma, e 2545-*octiesdecies* del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Domicilia società cooperativa sociale», con sede in Velletri (RM) - C.F. 13829611006, costituita in data 14 aprile 2016, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (C.E. BLLLCU79B23F499A), con domicilio professionale in Roma - via degli Scipioni n. 267, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Domicilia società cooperativa sociale», con sede in Velletri (RM) - C.F. 13829611006, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A05211

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 25 giugno 2020.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti. Tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. CUP (F71B01000160001). Svincolo di Piediluco e collegamento alla s.p. 675 (spostamento della s.p. 62). Proroga della dichiarazione di pubblica utilità. (Delibera n. 27/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso CIPE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo Comitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i «Sistemi stradali ed autostradali», il collegamento «Terni-Rieti» e che nell'allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della Regione Umbria, riporta la «tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le delibere 19 dicembre 2003, n. 131, 3 agosto 2011, n. 55, e 19 luglio 2013, n. 37, con le quali questo Comitato ha approvato progetti o varianti di progetti relativi alla infrastruttura «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 166, comma 4-*bis* a norma del quale «Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza 2013, che include, nella tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche - nell'ambito del «Corridoio trasversale e dorsale appenninica», l'infrastruttura «Terni-Rieti (Strada)»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e, in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il MIT effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello

stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota 15 giugno 2020, n. 24685, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'informativa riguardante l'argomento «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. Svincolo di Piediluco e spostamento S.P. 62» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 17 giugno 2020, n. 6057, con la quale il MIT-Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmesso chiarimenti istruttori;

Vista la nota 22 giugno 2020, n. 25704, con la quale il MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della riunione odierna di questo Comitato dell'argomento «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. svincolo di Piediluco e spostamento S.P. 62 - proroga della dichiarazione di pubblica utilità»;

Vista la nota 23 giugno 2020, n. 6277, con la quale il MIT-Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha trasmetto ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e, in particolare, che:

sotto l'aspetto tecnico e procedurale:

1. il tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio della «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti» è costituito da un tracciato di circa 11 km, che parte dallo svincolo Terni est del c.d. «raccordo autostradale» Terni-Orte e collega le tre valli più meridionali della Regione Umbria al confine regionale del Lazio, per unirsi poi alla S.S. 79 «Ternana» in corrispondenza della galleria Montelungo, da dove è già stato realizzato il nuovo tracciato fino a Rieti;

2. il progetto definitivo approvato da questo Comitato con la succitata delibera n. 131 del 2003 comprendeva, tra l'altro, una galleria di sotto-attraversamento del fiume Velino, ma in fase di approvazione del progetto esecutivo sono stati evidenziati problemi di consolidamento dei terreni e di interferenze idrogeologiche, che hanno reso necessaria una variante plano-altimetrica del tracciato originario, approvata con la successiva delibera n. 55 del 2011, ad eccezione della variante riguardante lo svincolo di Piediluco;

3. la variante, approvata con la citata delibera n. 55 del 2011, ha risolto il superamento dell'intersezione con il fiume Velino mediante un viadotto a 9 campate, spostato di circa 980 metri verso Rieti rispetto al sottoattraversamento di cui alle previsioni del progetto definitivo, con conseguente spostamento, sempre verso Rieti, dello svincolo di Piediluco;

4. con la citata delibera n. 37 del 2013, questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della variante relativa allo svincolo di Piediluco e al collegamento con la S.P. 675 (consistente nello spostamento della S.P. 62 «della stazione di Piediluco»);

5. in particolare, per la realizzazione di un collegamento alla S.P. 675, si è previsto lo spostamento della S.P. 62 su un tratto di rilevato già realizzato relativo alla prima ipotesi di tracciato, con un andamento più lineare e meglio percorribile, che consente il collegamento con il nuovo svincolo di Piediluco, nonché la rimozione dell'attuale sede stradale, da sostituire con terreno vegetale e vegetazione autoctona e da utilizzare per ospitare un canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte;

6. i lavori afferenti alla variante approvata con la predetta delibera n. 37 del 2013 sono stati avviati dall'appaltatore nell'ambito dello stesso contratto originario, realizzando le opere principali;

7. il 19 dicembre 2016 è stata aperta al traffico la variante alla S.P. 62;

8. a causa delle difficoltà finanziarie dell'appaltatore tuttavia i lavori hanno registrato un andamento molto altalenante con alcuni periodi di stallo e si sono definitivamente interrotti nel mese di maggio 2017;

9. il 23 ottobre 2017, l'appaltatore, sotto la guida di un commissario straordinario nominato dal Ministero dello sviluppo economico, di seguito MiSE, ha comunicato la volontà di sciogliersi unilateralmente dal contratto di appalto, chiedendo l'avvio delle attività di chiusura contabile;

10. per il completamento dei lavori previsti nel progetto sono ancora da eseguire le opere di riambientazione e di mitigazione ambientale di tutta l'area già interessata dai lavori relativi alla prima ipotesi di tracciato, con rimodellazione, riambientazione e ricomposizione del territorio e la creazione di un'ampia zona verde con la messa a dimora di un cospicuo numero di essenze arboree;

11. è prevista inoltre, la rimozione e la riambientazione della sede della strada provinciale S.P. 62 dismessa e la realizzazione in sede di un canale di raccolta delle acque meteoriche provenienti da monte;

12. nel corso del 2019, per il completamento dell'intervento Anas S.p.a. ha suddiviso le opere residuali in due lotti funzionali, il primo dei quali concerne la messa in esercizio dell'asse principale mentre il secondo concerne il completamento della nuova S.P. 62 in adiacenza allo svincolo di Piediluco, i lavori di inserimento ambientale e paesaggistico dell'opera e il completamento degli interventi di sistemazione idraulica;

13. l'11 ottobre 2020, in assenza di proroga, è il termine entro il quale è possibile procedere all'emanazione dei decreti di esproprio relativi alle aree interessate dai lavori dello svincolo di Piediluco e dello spostamento della S.P. 62, il cui progetto definitivo è stato approvato con la richiamata delibera n. 37 del 2013;

14. il 21 maggio 2020, con nota n. CDG-0252505-P, il soggetto aggiudicatore, Anas S.p.a., ha trasmesso al MIT un'istanza motivata di proroga di due anni dei termini entro cui possono essere disposti i decreti di esproprio per le suddette aree;

15. le motivazioni della richiesta riferite dal soggetto aggiudicatore sono riconducibili alle vicissitudini che hanno di fatto rallentato lo sviluppo delle attività e in particolare:

15.1. i lavori, in seguito alle difficoltà finanziarie dell'appaltatore, hanno registrato un andamento molto altalenante con diversi periodi di stallo delle lavorazioni e si sono definitivamente interrotti nel maggio 2017;

15.2. in data 23 ottobre 2017 l'appaltatore, sotto la guida del commissario straordinario nominato dal MiSE, ha comunicato la volontà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero di sciogliersi unilateralmente dal contratto d'appalto;

15.3. tale circostanza ha comportato l'avvio di nuove procedure di affidamento dei lavori di completamento che, come è chiaro, sono causa del procrastinarsi dei tempi per il completamento dell'opera e di conseguenza la necessità di prorogare l'efficacia della pubblica utilità di un'opera giunta ormai a quasi il 98 per cento di stato di avanzamento;

15.4. al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione delle opere residuali l'intervento è stato suddiviso in due lotti funzionali;

15.5. il 21 novembre 2019, è stato approvato il progetto di completamento n. 665721 che definisce le sole opere del primo lotto funzionale strettamente necessarie alla messa in esercizio dell'asta stradale principale, affidati ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera *a)* del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'appaltatore che sta realizzando il contiguo tratto nella provincia reatina al fine di renderlo funzionale al tratto adiacente in ambito del territorio regionale del Lazio;

15.6. il progetto esecutivo relativo alle opere afferenti al secondo lotto funzionale e pertanto ai lavori necessari al completamento delle opere del progetto originario è in fase di perfezionamento;

16. il soggetto aggiudicatore ha provveduto a pubblicare il 4 giugno 2020 l'avviso di avvio del procedimento di proroga della efficacia della dichiarazione di pubblica utilità sui quotidiani «Il Giornale», a tiratura nazionale, e «Il Corriere dell'Umbria», a tiratura locale;

17. la data da cui decorrono i 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli interessati è il 4 giugno 2020;

18. il soggetto aggiudicatore con nota del 10 giugno 2020 ha dichiarato che:

18.1. ad oggi non sono stati emessi tutti i decreti di esproprio e i piani particellari di esproprio non hanno subito modifiche rispetto a quelli interessati dalla proroga della dichiarazione di pubblica utilità;

18.2. il termine per l'adozione dei decreti di esproprio non è ancora scaduto, essendo fissato all'11 ottobre 2020;

18.3. il soggetto aggiudicatore assume a proprio carico ogni onere, anche relativo agli indennizzi, dovuto per la suddetta proroga ed è confermata la sussistenza dei finanziamenti a suo tempo individuati con la citata delibera n. 37 del 2013;

sotto l'aspetto attuativo:

1. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, è ora confermato nella società Anas S.p.a.;

2. il CUP indicato per l'intervento è F71B01000160001;

3. al momento dell'interruzione dei lavori nel 2017 la percentuale di avanzamento degli stessi era pari a circa il 98 per cento;

4. il primo lotto funzionale dei lavori residui è stato appaltato e affidato all'appaltatore che sta realizzando il contiguo tratto della «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti» nella provincia di Rieti, al fine di renderlo funzionale al tratto adiacente di competenza della Struttura territoriale Lazio di Anas S.p.a. e ne è prevista la conclusione entro il 2020;

5. per il secondo lotto funzionale dei lavori residui è in corso di redazione il progetto esecutivo da porre a base di gara per l'affidamento ed i relativi lavori dovrebbero essere conclusi entro l'anno 2021;

sotto l'aspetto finanziario:

1. l'importo complessivo aggiornato del tratto Terni (località San Carlo-Rieti (confine regionale Umbria-Lazio), compreso lo svincolo di Piediluco e lo spostamento della S.P. 62, definito presuntivamente nell'ambito della redazione del progetto esecutivo di completamento dell'intervento, è ora pari a 218.015.337,86 euro, IVA esclusa, in aumento di 8.115.337,86 euro rispetto al valore di 209.900.000,00 euro del medesimo progetto, determinato in sede di approvazione della variante al progetto definitivo con la citata delibera n. 55 del 2011 e confermato in sede di approvazione della variante dello svincolo di Piediluco con la suddetta delibera n. 37 del 2013;

2. nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico la spesa prevista per acquisizione di aree e immobili ammonta a 4.630,00 euro;

3. la copertura finanziaria del costo dell'intervento di cui sopra è assicurata dalle risorse già disponibili per l'intervento «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio» nel contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., per un importo di 212.686.898,00 euro, cui si aggiungono 10.500.000,00 euro previsti nell'Aggiornamento 2018-2019 del medesimo contratto di programma (tabella «Aggiornamento Piano pluriennale 2016-2020 - maggiori esigenze per lavori in corso»), approvato con delibera CIPE n. 36 del 2019;

4. il soggetto aggiudicatore, con nota CDG-0290116-P dell'11 giugno 2020, ha dichiarato che saranno a suo carico gli eventuali oneri per gli indennizzi relativi alla proroga della dichiarazione di pubblica utilità in esame;

Considerato che con la delibera 7 agosto 2017, n. 65, questo Comitato ha approvato lo schema di contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., successivamente riapprovato, per *iter* procedurale, con il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 588 del 27 dicembre 2017;

Considerato che con la delibera 24 luglio 2019, n. 36, questo Comitato ha approvato l'aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a. e che il successivo decreto interministeriale di approvazione del Contratto che lo renderà esecutivo, a valle della delibera sopra richiamata, è attualmente in corso di perfezionamento;

Considerato che ad oggi l'opera risulta completamente finanziata e, in particolare, che la copertura finanziaria già disponibile per 212.686.898 euro è a carico delle risorse del contratto di programma 2016-2020 tra MIT e Anas S.p.a., mentre le ulteriori risorse sono a carico dell'Aggiornamento 2018-2019 del medesimo contratto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della citata delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota protocollo n. 3559 del 25 giugno 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svolto in seduta e, in particolare, che è stata confermata la richiesta del MIT di esaminare come punto in approvazione di questo Comitato, la richiesta di proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilità del progetto in esame, inserita in precedenza come informativa all'ordine del giorno della riunione preparatoria dell'odierna seduta del CIPE;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità:

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è disposta la proroga di due anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità apposta alla «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio. Svincolo di Piediluco e collegamento alla S.P. 675» con la citata delibera n. 37 del 2013;

1.2. L'efficacia della presente delibera è subordinata alla condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da parte dei soggetti cui è stato notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ai fini dell'efficacia della delibera stessa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà comunicare a questo Comitato l'esito positivo della disamina delle osservazioni pervenute;

1.3. Eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla proroga di cui al precedente punto 1.1 sono a carico del soggetto aggiudicatore.

2. Altre disposizioni:

2.1. Ai fini dell'efficacia della presente delibera stessa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà comunicare a questo Comitato l'avvenuto perfezionamento dell'Aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.a. mediante trasmissione del decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze;

2.2. Le economie che dovessero risultare nel quadro economico complessivo dell'opera al termine dei lavori relativi alla «direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti, tratto Terni (località San Carlo) - confine regionale Umbria-Lazio» dovranno essere utilizzate dal soggetto aggiudicatore per la realizzazione di una delle opere compensative di consolidamento e di restauro richieste dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in sede di adozione della delibera n. 37 del 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicherà l'opera compensativa finanziata a carico di tali risorse e l'entità del finanziamento a essa destinato, fermo restando il limite del due per cento dell'intero costo dell'opera per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale, così come previsto dall'art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3. Disposizioni finali:

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto di cui alla presente delibera.

3.2. Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa.

3.3. Ai sensi della delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

3.4. Il soggetto aggiudicatore degli interventi in esame ne assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, e assicura, in particolare, l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Roma, 25 giugno 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1099

20A05283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ugurol», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 518/2020 del 16 settembre 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: UGUROL.

Codice A.I.C.: 021458.

Confezioni:

017 - «250 mg compresse» 20 compresse;

029 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, per uso orale e locale» 5 fiale;

031 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso orale e locale» 6 fiale.

In adeguamento alla lista degli *standard terms* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da:

031 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile, per uso orale e locale» 6 fiale;

a:

031 - «500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, per uso orale e locale» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., Galleria Unione, 5 - 20122 - Milano - codice fiscale 04472830159.

Procedura: nazionale.

Codice Pratica: FVRN/2010/1123.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in

commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05214

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diosmectal»

Estratto determina AAM/PPA n. 527/2020 del 21 settembre 2020

Si autorizzano le seguenti modifiche:

grouping di due variazioni: tipo II C.I.4. e tipo IB C.I.6.b;

modifica paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.2, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo per restrizione indicazione terapeutica (trattamento diarrea acuta) a partire dai due anni di età, inserimento avvertenza su gravidanza e allattamento;

allineamento degli stampati alle LG sugli eccipienti (EMA/CHMP/302620/2017/IT Rev. 1);

modifiche editoriali;

relativamente al medicinale DIOSMECTAL (A.I.C. 028852) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ipsen Consumer Healthcare S.r.l.

Codice pratica: VN2/2019/297.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A05215

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celluvisc»

Estratto determina AAM/PPA n. 528/2020 del 21 settembre 2020

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni: aggiunta di un confezionamento secondario per il prodotto finito; modifica al di fuori dei limiti attualmente autorizzati dei limiti di specifica alla *shelf-life* di un parametro di specifica del prodotto finito.

La modifica ha impatto sugli stampati (paragrafi 6.4 e 6.5) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette;

relativamente alla specialità medicinale CELLUVISC 10 mg/ml collirio, soluzione, 30 flaconcini monodose da 0,4 ml - A.I.C. 034447019, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a.

Codice pratica: VN2/2019/232.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A05216

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aurantin»

Estratto determina AAM/PPA n. 529/2020 del 21 settembre 2020

Autorizzazione del *grouping* di variazioni, descrizione del medicinale, attribuzione nuovo numero di A.I.C. in sostituzione della confezione precedentemente autorizzata: è autorizzato il seguente *grouping* di variazioni relative al medicinale AURANTIN (A.I.C. n. 028823):

sostituzione del produttore di prodotto finito da Actavis Italy S.p.a. a Pfizer Puurs Belgio, per tutte le fasi di produzione, controllo e rilascio lotti, confezionamento primario e secondario, e conseguenti modifiche del processo di produzione e dei controlli *in-process*, aumento della dimensione del lotto, ampliamento, rafforzamento, aggiunta e eliminazione dei limiti di alcune specifiche del prodotto finito, aggiunta e modifica di alcuni metodi del prodotto finito, ampliamento della durata di conservazione del prodotto finito da trenta a trentasei mesi

È autorizzata l'immissione in commercio della confezione:

«250 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro contenenti 5 ml di soluzione - A.I.C.n. 028823021 (base 10) - 0VHMHF (base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: fenitoina sodica.

In sostituzione della confezione: A.I.C. n. 028823019 - «250 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 5 ml che viene contestualmente revocata.

Titolare A.I.C.: Pfizer Established Medicine Italy S.r.l. (codice fiscale 03009550595).

Codice pratica: VN2/2019/38.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, contrassegnati con numero di A.I.C. 028823019, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione: classe H.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza ed efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A05217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 536/2020 del 21 settembre 2020

Trasferimento di titolaritá: MC1/2019/267.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora intestati a nome della società Sigillata Limited (codice SIS 3013), con sede legale e domicilio fiscale in Fourth Floor, 20 Margaret Street, W1 8RS, London, Regno Unito (UK).

Medicinale: AMISITELA.

Confezioni:

A.I.C. n. 046223018 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 046223020 - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 046223032 - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: HLAUPNEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 046709010 - «5mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL;

A.I.C. n. 046709022 - «5mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/PVC/AL.

Medicinale: IVZOLEBRID.

Confezioni:

A.I.C. n. 044750014 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-AL-PE/AL-PE;

A.I.C. n. 044750026 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA-AL-PE/AL-PE;

A.I.C. n. 044750038 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario OPA-AL-PE/AL-PE;

A.I.C. n. 044750040 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister calendario OPA-AL-PE/AL-PE.

Medicinale: SYKURZUKI.

Confezioni:

A.I.C. n. 047491016 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 047491028 - «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 047491030 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister Opa/Al/Pvc-Al;

A.I.C. n. 047491042 - «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria Opa/Al/Pvc-Al.

Medicinale: STUTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 045745015 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

A.I.C. n. 045745027 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045745039 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045745041 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045745054 - «150 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045745066 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045745078 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 045745080 - «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società Sigillata Limited (codice SIS 5064), con sede legale e domicilio fiscale in Block A, 15 Castelforbes Square, Sheriff Street, Dublin 1, Dublin, Irlanda (IE).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05218

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Niklod», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 537/2020 del 21 settembre 2020

L'autorizzazione all'immissione in commercio del Medicinale: NIKLOD,

codice A.I.C.: 034292,

confezioni:

084 - «200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 3 fiale da 4 ml;

096 - «200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%» 6 fiale da 4 ml.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Del Mare 36, 00071 - Pomezia - Roma - codice fiscale 13118231003.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2016/10

con scadenza il 17 ottobre 2016 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È altresì autorizzata l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo relativamente alla confezione: 034292019 - 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% - precedentemente rinnovata.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05219

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Duofilm» e «Venoruton»

Estratto determina AAM/PPA n. 510/2020 del 16 settembre 2020

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/1366.

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società Stiefel Laboratories (Ireland) Limited con sede in Finisklin Business Park, F91 P773 Sligo, Irlanda,

medicinale: DUOFILM,

confezione:

A.I.C. n. 034522019 «16,7%+15% collodio» flacone da 15 ml;

e

la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l., con sede in via Zambeletti snc, 20021 Baranzate, Milano, codice fiscale 00867200156,

medicinale: VENORUTON.

confezioni:

A.I.C. n. 017076124 «1000 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 017076136 «2 % gel» tubo da 100 g;

A.I.C. n. 017076074 «1000 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 017076035 «2% gel» tubo 40 g;

A.I.C. n. 017076062 «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 017076148 «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 017076112 - »500 mg compresse effervescenti» 20 compresse;

è ora trasferita alla società EG S.p.a., con sede in via Pavia n. 6, 20136 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto:

Medicinale: VENORUTON.

Confezione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 017076148.

Lotti: VIA20001A - VIA20004.

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05352

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Germed».

Estratto determina AAM/PPA n. 512/2020 del 14 settembre 2020

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/437.

Cambio nome: C1B/2020/1402.

N. procedura europea: IT/H/317/01-02/IB/009/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Germed Pharma S.r.l. con sede legale in via Venezia, 2 - 20834 Nova Milanese, Monza Brianza - MB, codice fiscale 03227750969.

medicinale RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GERMED,

confezioni:

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170015;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 10 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170104;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170092;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170181;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170027;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170116;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 20 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170039;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170128;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170041;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170130;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170054;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170142;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 42 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170066;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 42 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170155;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170078;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 50 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170167;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170080;

«2,5 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170179;

«5 mg/25 mg compresse» 10 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170193;

«5 mg/25 mg compresse» 10 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170282;

«5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170270;

«5 mg/25 mg compresse» 100 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170369;

«5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170205;

«5 mg/25 mg compresse» 14 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170294;

«5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170217;

«5 mg/25 mg compresse» 20 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170306;

«5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170229;

«5 mg/25 mg compresse» 28 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170318;

«5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170231;

«5 mg/25 mg compresse» 30 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170320;

«5 mg/25 mg compresse» 42 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170243;

«5 mg/25 mg compresse» 42 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170332;

«5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170256;

«5 mg/25 mg compresse» 50 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170344;

«5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister al/al - A.I.C. n. 038170268;

«5 mg/25 mg compresse» 98 compresse in contenitore pp - A.I.C. n. 038170357;

alla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in Via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000,

con variazione della denominazione del medicinale in: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE GIT.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05353

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Missionaries of Mary Immaculate, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura Missionaries of Mary Immaculate, con sede in Roma.

20A05204

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia S. Anna, in Bari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia S. Anna, con sede in Bari.

20A05205

Riconoscimento dell'estinzione del Seminario Vescovile di Nocera Umbra, in Nocera Umbra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2020, viene estinto il Seminario Vescovile di Nocera Umbra, con sede in Nocera Umbra (PG).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A05206

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica unionale del nome della DOP dei vini «Colli di Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Colli di Rimini»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Qualità - Vini DOP e IGP con il quale è stato da ultimo consolidato il disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli di Rimini»;

Esaminata la documentata domanda presentata, per il tramite della Regione Emilia Romagna, dall'Ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP nella riunione del 20 maggio 2020, relativamente alle modifiche concernenti la variazione del nome della denominazione da «Colli di Rimini» in «Rimini» nonché la previsione dell'imbottigliamento in zona delimitata;

Considerato che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono considerate «unionali» e come tali seguono l'analoga procedura stabilita dalla preesistente normativa dell'Unione europea per le modifiche non minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire per la pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche «unionali» le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di «modifica unionale» del nome della DOP dei vini «Colli di Rimini» in «Rimini» e del relativo disciplinare di produzione.

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ufficio PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della predetta proposta.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA UNIONALE DEL NOME DELLA DOP DEI VINI «COLLI DI RIMINI» IN «RIMINI» E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

1. Il nome della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini», riconosciuta con decreto ministeriale 19 novembre 1996 richiamato in premessa, e registrata in data 14 aprile 2004 come DOP nel registro della Commissione UE, ai sensi dell'art. 107 del reg. UE n. 1308/2013, è modificato in «Rimini».

2. Conseguentemente alla modifica di cui al punto 1, al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», il nome della denominazione, nel titolo e nelle parti dell'articolato dove lo stesso è indicato, è sostituito con il nome «Rimini».

3. All'art. 5 (*Norme per la vinificazione*) il testo del comma 1:

«1. Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.»,

è sostituito con il seguente testo:

«1. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento e di invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.

A salvaguardia della qualità e della reputazione, nonché a garantire l'origine del prodotto e l'efficacia dei controlli conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale, le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Rimini.

Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell'unione europea e nazionale.».

20A05201

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Dalmatinska Panceta» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 309 del 18 settembre 2020 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Dalmatinska Panceta» IGP, presentata dalla Croazia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05202

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-244) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.